



## TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

**Oggetto: istituzione dell'elenco dei mediatori familiari. Art. 12 bis sgg. disp. att. c.p.c.**

Il Presidente del Tribunale

Richiamato l'art. 12 bis disp. att. c.p.c. secondo cui presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c., l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un comitato, dal medesimo presieduto, dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico;

- l'elenco sarà permanente e ogni quattro anni il comitato provvederà alla revisione del medesimo, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

- ai sensi dell'art. 12 quater disp. att. c.p.c., potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro che siano iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico, siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e siano di condotta morale specchiata;

- coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale e che la relativa richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione seguente:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.4;
- i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza;

- sulle domande di iscrizione e di conferma deciderà il comitato di cui al comma 1 dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c.;

### INVITA

-i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12 quater e 12 quinquies disp. att. c.p.c. a mezzo PEC all'indirizzo [prot.tribunale.spoletto@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.spoletto@giustiziacert.it);

-i professionisti interessati ad utilizzare l'allegato modulo di iscrizione, trasmettendolo in formato .pdf munito di sottoscrizione digitale, unitamente agli allegati.

-le associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico, a comunicare, a mezzo PEC all'indirizzo [prot.tribunale.spoletto@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.spoletto@giustiziacert.it), il nominativo del rispettivo rappresentante, al fine di consentire la completa costituzione del comitato.

Si inserisca il presente decreto nel sito istituzionale del Tribunale. Si formi sul sito istituzionale apposita sezione intitolata "Elenco Mediatori Familiari", inserendo il presente provvedimento e a

parte il modulo di domanda di iscrizione in formato editabile. Si comunichi il presente decreto al Procuratore della Repubblica di Spoleto, alle associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e per conoscenza al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto.

Spoleto, li 25 maggio 2023

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Silvio Magrini Alunno

